



## COMUNE DI BESENELLO (Trento)

### Oggetto: Parere del revisore in riferimento alla Delibera del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI

Il sottoscritto Davide Pasquali Revisore dei Conti del Comune di Besenello (TN) nominato con delibera consiliare n. 2 del 16/01/2020.

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale l'Organo di Revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio comunale, avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento TARI";

Preso atto che l'approvazione delle modifiche al suddetto Regolamento si è resa necessaria in riferimento a quanto di seguito riportato.

### VISTO

- che l'art. 14 comma 1 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;
- che ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023, impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio;
- che l'art. 2, comma 37 della L. 481/1995, dispone che le determinazioni di ARERA in materia di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

### CONSIDERATO

- che il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si debba applicare dal 01/01/2023 e pertanto i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati dalla stessa data;
- che, il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:
  - il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
  - il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI;

### PRESO ATTO

- che l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16 marzo 2023;





- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- che l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

#### VISTO

- la necessità di aggiornare il vigente Regolamento TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;
- che il Regolamento di cui al punto entra in vigore con effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023;
- la bozza della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento TARI"
- la proposta di nuovo regolamento per la disciplina del tributo, riportante le modifiche apportate al regolamento in vigore (Allegato A) della delibera;
- il testo del nuovo regolamento formato da 31 articoli, (Allegato B) della delibera;
- i parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige rispettivamente, dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Il revisore dei conti

#### ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** in merito al contenuto della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento TARI".

Rovereto, 18/04/2023

#### IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Davide Pasquali